

# **TI\_GERICHTE 16.2023.15 vom 11. Mai 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-05-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2023.15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2023.15)

FR: TI\_GERICHTE 16.2023.15 du 11 mai 2023

IT: TI\_GERICHTE 16.2023.15 del 11 maggio 2023

## **Regeste**

Locazione - reclamo divenuto privo di oggetto - ripartizione delle ripetibili

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Nella decisione impugnata il Pretore, dopo avere accertato la regolarità della d isdetta del contratto di locazione e quindi l'esistenza dei presupposti per ordinare l'espulsione dei convenuti dall'ente locato in applicazione della procedura sommaria a tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC), ha negato la richiesta degli inquilini di differire l'espulsione al 31 maggio 2023. I reclamanti lamentano una violazione del loro diritto di essere sentiti, segnatamente l'omissione nella decisione impugnata della data a partire dalla quale essi avrebbero dovuto considerarsi inadempienti e quindi passibili di infrazione dell'art. 292 CP, così come del principio della proporzionalità.

### **E. 2**

Nel caso in esame, come si è detto, dal 31 marzo 2023 RE 1 e RE 2 risultano avere lasciato l'ente locato di \_\_\_\_\_ per trasferirsi altrove, come risulta per altro dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici (MovPop). Ora, se in pendenza di causa l'inquilino ha lasciato l'ente locale, egli non dispone più di un interesse giuridico all'esame del suo rimedio di diritto contro uno sfratto (sentenza del Tribunale federale 4A\_566/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 5.1 con rinvio; nel medesimo senso: CCR sentenza inc. 16.2022.21 del 5 settembre 2022 e II CCA sentenza inc. 12.2020.135 del 26 febbraio 2021). In tali circostanze il reclamo va dichiarato senza oggetto e la causa stralciata dai ruoli (art. 242 CPC). Ciò rende altresì senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo.

### **E. 3**

I reclamanti, invero, si oppongono allo stralcio della procedura sostenendo di conservare un interesse degno di protezione poiché “spinti ad abbandonare i locali sotto minaccia dell'intervento della forza pubblica...” ragione per cui in caso di accoglimento del reclamo non escludono di addossare le spese di trasloco ai locatari. Se non che, la volontà dei reclamanti di postulare in un secondo tempo il risarcimento dei danni causati loro dall'esecuzione forzata della decisione di espulsione asseritamente illegittima non connota, per ciò sola, un interesse degno di protezione all'esame del loro reclamo, l'autorità di forza giudicata della decisione impugnata non potendo essere opposta loro in un eventuale successiva causa volta al risarcimento dei danni (sentenze del Tribunale federale 4D\_13/2016 dell'8 febbraio 2016 consid. 2.2 e 4A\_45/2015 del 9 febbraio 2015 consid. 3.2 con rinvio). Nulla osta pertanto allo stralcio della procedura di reclamo. Quanto agli oneri di primo grado, la parte sprovvista di interesse degno di protezione può invero contestare l'addebito delle spese giudiziarie poste a suo carico senza tuttavia poter rimette in

discussione la decisione di merito. Detto altrimenti, la decisione sulle spese processuali può essere contestata solo per quanto concerne aspetti che non sono direttamente in relazione con la decisione di merito, ossia per esempio perché mancherebbe la base legale, perché il diritto cantonale prevenderebbe la gratuità della procedura o perché il giudizio sulle spese contrasterebbe con l'esito della causa o le stesse sarebbero manifestamente eccessive (DTF 129 II 300 consid. 2.2 e rinvii). Nel loro memoriale gli interessati non accennano a estremi del genere. Al riguardo non occorre dilungarsi.

#### **E. 4**

Rimane da statuire sulle spese giudiziarie dello stralcio, che in una causa divenuta senza oggetto vanno stabilite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine si considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (RtiD II-2021 pag. 717 n. 26c). In concreto lo stralcio della procedura dal ruolo si riconduce per finire al fatto che i reclamanti hanno lasciato volontariamente l'ente locato. La caducità della lite non si deve dunque a circostanze fortuite che giustificerebbero un riparto dei costi in base a una prognosi sul verosimile esito della lite, bensì al comportamento dei reclamanti, i quali vanno chiamati così a sopportare gli oneri processuali risultati inutili. Per questi motivi, decreta:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.